

## **“H” - IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **1. FATTISPECIE DI REATO**

**Art. 377 bis cp Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

La suddetta fattispecie di reato potrebbe realizzarsi ipotizzando una pressione esercitata da un soggetto apicale nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale al fine di far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

### **2. ATTIVITA’ A RISCHIO**

Le aree di attività ritenute più a rischio sono:

1. gestione del contenzioso delle Società;
2. gestione dell’attività stragiudiziale delle Società;
3. Gestione dei rapporti tra l’Autorità Giudiziaria e l’AU, soci, dipendenti, nonché collaboratori esterni, partner, fornitori chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in eventuale procedimento penale in cui sia coinvolta la società.

### **3. REGOLE DI COMPORTAMENTO**

I Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere.

Sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo in merito alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- tutti i Destinatari devono avvertire in modo tempestivo l'Amministratore Unico e l'ODV di ogni atto ad essi notificato e di ogni procedimento che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o ad essa comunque attinente.

#### **4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alle Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.